



Studio SECH e Associati

Studio Sech e Associati

Dottori commercialisti e revisori contabili

Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17

Tel. 0438/842701 – 0438/842613

Fax. 0438/981241 – 0438/83454

Codice fiscale e partita iva: 03085180267

E-mail:

studio@secheassociati.com

segreteria@secheassociati.com

contabilita@secheassociati.com

armandosech@secheassociati.com

marcofregolent@secheassociati.com

carladeconti@secheassociati.com

alessiorizzo@secheassociati.com

robertolunardi@secheassociati.com

oscarsartor@secheassociati.com

florafassinelli@secheassociati.com

studiosech@legalmail.it

[Dott. Armando Sech](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Marco Fregolent](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Carla De Conti](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Alessio Rizzo](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott. Roberto Lunardi](#)
Dottore commercialista

[Dott. Oscar Sartor](#)
Dottore commercialista e
revisore contabile

[Dott.ssa Clarissa Dall'Anese](#)
Dottore in economia
aziendale – economica
and management

[Dott.ssa Serena Zannoni](#)
Dottore in economia e
gestione delle aziende

[Dott.ssa Azzurra Calderari](#)
Dottore In Giurisprudenza

[Dott.ssa Valentina Daberto](#)
Dottore in economia
aziendale – amministrazione
e controllo

Pieve di Soligo, 09 Marzo 2020

OGGETTO: CHIARIMENTI IN TEMA DI CORRISPETTIVI ELETTRONICI

Gentili Clienti,

desideriamo porre alla Vostra attenzione alcuni dei chiarimenti ufficiali relativi al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

1) RICORSO VOLONTARIO ALLA FATTURAZIONE

Nel corso di Telefisco 2020, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di poter **evitare i nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, decidendo volontariamente di emettere fattura**. La conferma, valida per tutti i contribuenti, risulta di estrema utilità per i contribuenti "minimi" e "forfettari" che possono ancora emettere fattura cartacea ma che, al contrario, sarebbero obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Una seconda importante precisazione riguarda i termini di emissione e trasmissione di detta fattura: l'Agenzia risponde che anche in questo caso si può applicare il **termine dei 12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione previsto dal comma 4 dell'art 21 del DPR 633/1972.

2) COMUNICAZIONI RICEVUTE PER L'AVVISO SPONTANEO DEI CONTRIBUENTI

In caso di ricezione di **avvisi di anomalia** da parte dell'Agenzia delle Entrate per la mancata ottemperanza all'obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri a partire dal **01 Luglio 2019**, gli scenari che si aprono sono diversi:

- in caso di **effettivo riscontro di anomalie**, la comunicazione richiede di regolarizzare la propria posizione inviando telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri e rimediare ad eventuali violazioni, con le modalità del ravvedimento operoso;
- laddove invece, **l'unica anomalia** riscontrabile sia la **mancata trasmissione dei dati relativi alle operazioni effettuate nel primo semestre**, la violazione può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, procedendo alla **trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020** (termine di presentazione della Dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019);
- qualora il contribuente riscontri di non essere tenuto a trasmettere i citati corrispettivi, lo può comunicare utilizzando il canale CIVIS per fornire all'Agenzia chiarimenti e segnalazioni. Su richiesta del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Agenzia ha inoltre definito che "tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell'ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura".

Come già riportato nella circolare 19 T del 30 Luglio 2019, si ricorda che per i **primi sei mesi di vigenza dell'obbligo** dell'invio telematico dei dati non si applicano sanzioni se tale invio è effettuato comunque **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto. Dunque per i contribuenti per cui l'obbligo è scattato dal 01/01/2020, la moratoria è valida fino al 30/06/2020.



Studio SECH e Associati

3) ERRATO INVIO DEI CORRISPETTIVI DA RT

Nel caso in cui i dati inviati automaticamente dal RT siano errati o presentino anomalie (errata indicazione dell'aliquota IVA, regimi particolari, ecc), il contribuente è tenuto ad **avvisare tempestivamente il tecnico** abilitato affinché vengano modificate le impostazioni che hanno determinato gli errori, fermo restando la corretta liquidazione dell'imposta (sulla base dei dati reali). È d'obbligo, attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, **segnalare l'anomalia e descriverne la motivazione**. Nella sezione "Consultazione" si deve scegliere la funzione "Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi"; scegliendo il singolo file errato, tramite l'apposita sezione "Segnalazione Anomalia", è disponibile uno spazio nel quale indicare l'errore/anomalia.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Studio Sech e Associati